



CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO

Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)

REGISTRO DEGLI ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

N. 4

DEL: 03/05/2023

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE PIAO
2023-2025

L'anno duemilaventitre, il giorno **tre** del mese di **Maggio** alle ore **09:30** si è riunito il Comitato Istituzionale presso il Municipio di Arzignano nelle persone dei Signori

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Bevilacqua Alessia | Sindaco del Comune di Arzignano |
| 2. Magnabosco Dino | Sindaco del Comune di Montebello Vicentino |
| 3. Trapula Gianfranco | Sindaco del Comune di Montecchio Maggiore |

Assiste alla seduta il Direttore del Consiglio di bacino Dott.ssa **Alessandra Maule**.

Il Presidente, Sig.ra **Bevilacqua Alessia** riconosciuta legale l'adunanza invita il Comitato Istituzionale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva dopo il decimo giorno

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Alessandra Maule

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Su conforme istruttoria del Direttore generale, relaziona il Presidente Alessia Bevilacqua:

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 152/2006, Parte III^A, detta norme in materia di organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, l'adduzione, la distribuzione e l'erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue;
- il medesimo Decreto Legislativo, all'art. 147, prevede che i Servizi Idrici Integrati siano riorganizzati sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- il medesimo Decreto Legislativo, all'art. 142 comma 3, prevede che gli enti locali, attraverso l'Autorità d'Ambito svolgono le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della Parte III^A del Decreto stesso;
- la Regione Veneto con L.R. 27 marzo 1998, n. 5 aveva dato attuazione alla citata Legge n. 36/1994 individuando gli Ambiti Territoriali Ottimali e disciplinando le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni e le Province ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli enti locali medesimi e i soggetti gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati;
- in attuazione dell'allora vigente L.R. n. 5/1998, con atto in data 29/10/1998, n. 16034 di rep., registrato in data 18/11/1998, è stata sottoscritta la convenzione per la cooperazione tra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale "Valle del Chiampo";
- l'art. 2 comma 186-bis della L. 23 dicembre 2009 n. 191 e ss.mm.ii. ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale al 31/12/2012, termine da ultimo definito dall'art. 13 comma 2 del D.L. 29/12/2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24/02/2012 n. 14, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuissero con legge le funzioni già esercitate dalle stesse Autorità d'Ambito;
- in osservanza della suddetta normativa nazionale, la Regione Veneto con L. n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", confermando sostanzialmente gli stessi limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha ridisciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti Locali medesimi e i Soggetti Gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati ed ha affidato a nuovi enti denominati Consigli di Bacino le funzioni esercitate dalle sopresse Autorità d'Ambito, conferendo ad essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime;
- secondo quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 17/2012:
 - i Consigli di Bacino sono definiti quali forme di cooperazione tra i Comuni per la programmazione e l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato ed hanno personalità giuridica di diritto pubblico;
 - ai fini della costituzione dei Consigli di Bacino, i Comuni ricadenti negli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all'articolo 2 sottoscrivono la convenzione per la cooperazione previa presa d'atto della stessa da parte di ciascun Comune, in conformità al proprio statuto;
 - lo schema di convenzione per la cooperazione e le modalità di approvazione della medesima vengono determinati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1006 del 05/06/2012 è stato approvato lo schema di convenzione per la cooperazione degli enti locali appartenenti a ciascun ambito

territoriale ottimale del servizio idrico integrato ed è stato stabilito il procedimento da seguire per la sua approvazione da parte della Conferenza d'Ambito e di ogni singolo Comune;
- in attuazione della L.R. del Veneto n. 17/2012 e della D.G.R.V. n. 1006 del 05/06/2012, con Convenzione sottoscritta in Arzignano il 29/10/2012, n. rep. 3396 del 05/11/2012 si è costituito il "Consiglio di Bacino Valle del Chiampo";

RICHIAMATO l'art. 6 del decreto-legge 9.06.2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.08.2021, n. 113, rubricato Piano integrato di attività e organizzazione - PIAO, che recita:

1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;

b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;

c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;

d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.

5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.

RILEVATO che il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2022, n. 81 stabilisce quanto segue:

a) all'art. 1, comma 3, che "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.";

b) all'art. 1, comma 4, la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava "Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.", decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di performance dell'Amministrazione;

VISTO il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 30 giugno 2022 n. 132, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti;

DATO ATTO che il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, alla data del 31/12/2021 ha n. 1 dipendente e un cococo ovvero il Direttore computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, pertanto, ad esso si applicano le disposizioni previste per gli Enti con meno di 50 dipendenti secondo lo schema allegato al citato decreto ministeriale;

RILEVATO che il citato Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 n. 132 stabilisce quanto segue:

a) all'art. 2 comma 2, che "Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto- legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.";

b) all'art. 6, le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, disponendo in particolare al comma 4, che "Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 6, comma 1."

c) all'art. 7, comma 1, che "Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito

Pagina 4 di 6

istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.”

CONSIDERATO che il citato decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti, stabilisce all'art. 2 comma 1, in combinato disposto con l'art. 6 del Decreto medesimo, che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale;

PREMESSO che:

1. con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 7 del 21.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025 e relativi allegati e il DUP 2023-2025;
2. con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 3 del 03.05.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) 2023;

CONSIDERATO che l'articolo 11 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) sopra citato dispone che negli Enti locali il PIAO è approvato dalla Giunta, pertanto, nel caso del Consiglio di Bacino l'approvazione del citato documento programmatico è di competenza del Comitato Istituzionale quale organo esecutivo dell'Ente ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera f) della sopra citata Convenzione istitutiva;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale (allegato a);

VISTO il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013, n. 80 e s.m.i.;

VISTO il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2022-2024”, approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 6 di verbale del 29.04.2022;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Si propone, dunque, di approvare il Piano integrato di attività e organizzazione del triennio 2023-2025;

IL COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERA

1. di richiamare tutto quanto enunciato in premessa, in quanto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari citate nelle premesse, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 allegato alla presente deliberazione con la lettera A di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato a);
3. di dare mandato al Direttore di provvedere alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023- 2025, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2021, n. 113;
4. di dare mandato al Direttore di provvedere agli adempimenti previsti dalla vigente disciplina in materia di trasparenza prevista dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dal vigente "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2023-2025", inserito nell'allegato a) del presente provvedimento;;
5. di pubblicare il presente atto sull'Albo pretorio on-line dell'Ente.

Con separata e successiva votazione unanime favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di assicurare la continuità dell'azione amministrativa.

IL PRESIDENTE
Alessia Bevilacqua

IL DIRETTORE
Dott.ssa Alessandra Maule

Parere tecnico espresso:

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE
Dott.ssa Alessandra Maule

Parere contabile espresso:

NON DOVUTO

IL DIRETTORE
Dott.ssa Alessandra Maule

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023 – 2025

Premessa

Le finalità del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, di seguito per brevità PIAO, sono:

- consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione;
- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

Gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente in esso contenuti sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla mission pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori.

Si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall'altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l'Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

Il Consiglio di Bacino "Valle del Chiampo" ha 1 dipendente e un cococo, pertanto, saranno applicate le norme relative alle amministrazioni con meno di 50 dipendenti ai sensi del D.M. 30 giugno 2022 n. 132 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Riferimenti normativi

L'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa, in particolare:

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza,
- il Piano Organizzativo del Lavoro Agile;
- il piano della Performance;
- il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale;

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione viene redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica) ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e gli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC, ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al citato D.M. del 30 giugno 2022 n. 132.

Per quanto concerne la sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, ai sensi dell'art. 6 del citato Decreto ministeriale del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, le amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella 2 Piao 2023-2025 esistente all'entrata in vigore del citato decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo quelle relative a:

- a) autorizzazione/concessione;
- b) contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- d) concorsi e prove selettive;
- e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Il comma 4 dell'art. 6 del D.M. del 30 giugno 2022 stabilisce che le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui all'art. 6, ovvero, oltre a quanto sopra indicato in merito alla sezione "Rischi corruttivi e trasparenza", provvedono alla predisposizione del PIAO limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2 : struttura organizzativa, organizzazione del lavoro agile, piano triennale dei fabbisogni di personale (con specifico riferimento alla programmazione delle cessazioni dal servizio e alla stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento).

SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

Denominazione: Consiglio di Bacino Valle del Chiampo

Indirizzo: Piazza Libertà 12 - Arzignano (VI)

Codice fiscale: 00928820240

Presidente: Alessia Bevilacqua

Numero dipendenti al 31 dicembre 2022: 1 dipendente e 1 cococo Direttore

Telefono: 0444/476628

Sito internet: <http://www.consigliobacinovallechiampo.it>

E-mail: ato@comune.arzignano.vi.it

PEC: ato.valchiampo.vi@pecveneto.it

SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

2.3.1. Inquadramento normativo anticorruzione e trasparenza

La presente sezione del PIAO è redatta secondo le disposizioni normative contenute nei seguenti atti:

- ❖ Legge n. 190/2012 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), e D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificati dal D.lgs. 97/2016 e s.m.i.;
- ❖ Piano Nazionale Anticorruzione 2013 (di seguito PNA) adottato con deliberazione dell'ANAC n. 72/2013;
- ❖ Aggiornamento 2015 al PNA 2013 approvato con determinazione dell'ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015;
- ❖ PNA 2016 approvato con deliberazione dell'ANAC N. 831 del 3 agosto 2016;
- ❖ Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2020-2022, approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 3 di verbale del 09.01.2020;
- ❖ PNA 2018 approvato con delibera dell'ANAC n. 1074 del 21/11/2018;
- ❖ PNA 2019 approvato con delibera dell'ANAC n. 1064 del 13/11/2019;
- ❖ PNA 2022 approvato dal Consiglio dell'ANAC del 16 novembre 2022.

Oltre all'analisi della mappatura dei processi prevista dal DM 30 giugno 2022 n.132, si ritiene opportuno effettuare anche un'analisi puntuale sui principali aspetti organizzativi e istituzionali che caratterizzano l'Ente e la sua struttura al fine di consentire una migliore comprensione delle misure adottate in merito alla gestione dell'anticorruzione nel suo complesso.

2.3.2 Il contesto esterno del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo

Quadro normativo nazionale e regionale in materia di gestione del Servizio Idrico Integrato.

Nel quadro di un'attività finalizzata ad un progressivo superamento del frazionamento delle gestioni esistenti, il legislatore, con il DL 133/2014 e con L. 190/2014 ha introdotto alcune novità di rilievo al D.lgs. 152/2006 che per sommi capi si richiamano:

- a) obbligo per gli enti locali di partecipare all'ambito territoriale individuato dalla Regione di riferimento;
- b) principio di unicità della gestione a livello di ambito territoriale;
- c) principio di progressivo superamento in caso di pluralità di gestioni all'interno dell'ambito.

Per quanto concerne il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, tutti i 13 Comuni appartenenti all'ambito hanno deliberato l'adesione al Consiglio di bacino Valle del Chiampo e sottoscritto la relativa convenzione in data 29 ottobre 2012, nr di repertorio 3396.

In merito alla volontà del legislatore di addivenire ad unicità nella gestione, si richiama la deliberazione dell'Assemblea d'ambito nr. 7 in data 1 dicembre 2005 con la quale si è chiesto ai due gestori Acque del Chiampo SpA, affidatario del servizio e Medio Chiampo SpA in regime di salvaguardia di avviare un percorso condiviso per l'integrazione dei due soggetti entro il termine della scadenza delle concessioni in essere (2029).

Attività regolatoria di ARERA.

L'attività di regolazione del Servizio Idrico Integrato a livello nazionale è svolta da ARERA (Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente), le cui funzioni sono state definite con D.P.C.M. 20.0.7.2012 in attuazione dell'art. 21, comma 19, del D.L. 201/2011. la regolazione negli anni si è sviluppata investendo sempre più le diverse materie inerenti il Servizio idrico integrato, con successive emanazioni di deliberazioni che hanno visto una ricaduta significativa nell'attività sia dei Consigli di bacino, sia dei gestori. Si riportano le principali delibere ARERA (già AEEGSI) approvate negli ultimi 5 anni il cui effetto si manifesta sulle attività di questo Ente anche nel prossimo esercizio.

A fine 2015, in particolare, l'Autorità ha adottato i seguenti atti regolatori fondamentali:

- Deliberazione 655/2015/R/idr "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono";
- Deliberazione 656/2015/R/idr "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato. Disposizioni sui contenuti minimi essenziali";
- Deliberazione 664/2015/R/idr "Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2 (2016-2019)";

nel 2016:

- Deliberazione 137/2016/R/com Integrazione del Testo integrato unbundling contabile (TIUC) con le disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per il settore idrico
- Deliberazione 218/2016/R/idr, "Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale".

Nel 2017 e nel 2018 l'ARERA ha proseguito il percorso innovativo di regolazione in merito ai seguenti argomenti:

- Delibera 665/2017/R/idr pubblicata il 02 ottobre 2017. Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti;
- Delibera 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 897/2017/R/IDR), e il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)";
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 17/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante "Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)" (di seguito: RQTI);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante "Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR);
- la determina 29 marzo 2018, 1/2018 DSID, recante "Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR" (di seguito: determina 1/2018 DSID);
- Delibera 16 ottobre 2018 518/2018/R/idr "Avvio di procedimento per il controllo della realizzazione degli investimenti programmati nel servizio idrico integrato".
- Delibera 13 novembre 2018 571/2018/R/idr "Avvio di procedimento per il monitoraggio sull'applicazione della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, nonché per l'integrazione della disciplina vigente (RQSII);

Nel 2019 e 2020 l'ARERA ha emanato le seguenti direttive di regolazione:

- Delibera del 5 gennaio 2019, n. 10/2019/R/idr con cui l'ARERA approva l'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia per il gestore Veritas S.p.a. Moltiplicatore tariffario 2018 pari a 1,091 e per il 2019 pari a 1,066;

- Delibera 22 gennaio 2019, n.20/2019/R/IDR “Avvio di indagine conoscitiva sulle modalità di gestione e di valorizzazione dei fanghi di depurazione”;
- Delibera del 29 gennaio 2019, n. 34/2019/R/id “Avvio di procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3), con riunione del procedimento di cui alla deliberazione dell’Autorità 518/2018/R/idr”;
- Delibera del 16 aprile 2019, n. 142/2019/R/id “Modalità di attuazione nel settore idrico del sistema di tutele per i reclami e le controversie dei clienti e utenti finali dei settori regolati”;
- Delibera del 17 maggio 2019, n.165/2019/R/id “Modifiche al Testo Integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (TIBEG) e al testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI) in coerenza con l’articolo 5, comma 7 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26”, per consentire ai beneficiari di Reddito o pensione di Cittadinanza di aver accesso al bonus idrico e per eliminare i riferimenti al Reddito di inclusione e alla Carta acquisti nel TIBSI;
- Delibera del 2 luglio 2019, n.165/2019/R/id “Avvio di indagine conoscitiva sullo svolgimento da parte dei gestori del servizio idrico integrato delle attività di lettura e di quelle connesse alla fatturazione relativamente alle singole unità immobiliari presenti nei condomini”;
- Delibera 16 luglio 2019, n.311/2019/R/IDR “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato”, la cui entrata in vigore è prevista dal 1.1.2020;
- Delibera 30 luglio 2019, n.353/2019/R/idr “Avvio di procedimento per la definizione delle modalità di alimentazione e di gestione del fondo di garanzia delle opere idriche, di cui all’articolo 58 della L. 221/2015, in coerenza con i criteri di cui al D.P.C.M. 30 maggio 2019”;
- Delibera del 23 ottobre 2019, n. 425/2019/R/IDR “Disciplina delle modalità di erogazione delle risorse per la realizzazione degli interventi contenuti nell’Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019, recante “Adozione del primo stralcio del Piano Nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti”, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 516, della legge 205/2017”;
- Delibera del 17 dicembre 2019, n. 547/2019/R/IDR “Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”;
- Delibera del 27 dicembre 2019, n. 580/2019/R/IDR “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”;
- Delibera del 14 gennaio 2020, n. 3/2020/R/IDR “Modifiche al testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI) in coerenza con l’articolo 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157”, per la quale a decorrere dal 1° gennaio 2020, la tariffa sociale del servizio idrico integrato di cui all’articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, comprende, con riferimento al quantitativo minimo vitale, anche gli oneri relativi ai servizi di fognatura e depurazione;
- Delibera del 21 gennaio 2020, n. 8/2020/R/IDR “Definizione delle modalità di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche”;
- Delibera del 18 febbraio 2020, n. 46/2020/R/IDR “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al titolo 7 dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 917/2017/R/idr (RQTI)”;
- Delibera del 12 marzo 2020, n.59/2020/R/IDR “Differimento dei termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell’emergenza da COVID-19” per la quale i termini (di cui al comma 77.1 dell’Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR e al Comunicato 18 febbraio 2020) per la comunicazione all’Autorità delle informazioni e dei dati di qualità contrattuale riferiti al 31 dicembre 2019, sono differiti:
 - per i gestori, dal 16 marzo 2020 al 15 maggio 2020;
 - per gli Enti di governo dell’ambito, dal 27 aprile 2020 al 26 giugno 2020.
 - Sono, inoltre, prorogati i termini di cui al punto 2 della deliberazione 46/2020/R/IDR, differendo:
 - a) dal 17 aprile 2020 al 17 giugno 2020, il termine perentorio per la conclusione della raccolta dati finalizzata alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica del servizio idrico integrato definiti per ciascuna gestione per gli anni 2018 e 2019;
 - b) dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, il termine per l’attribuzione delle pertinenti premialità e penalità previste dal meccanismo di incentivazione della qualità tecnica del servizio

idrico integrato di cui al Titolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR.

- Viene prorogato, poi, al 30 giugno 2020 il termine (originariamente fissato al 30 aprile 2020) di cui al comma 5.3 della deliberazione 580/2019/R/IDR, entro il quale l'Ente di governo dell'ambito, o altro soggetto competente, è tenuto a trasmettere, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, il pertinente schema regolatorio recante la predisposizione tariffaria del servizio idrico integrato per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 in osservanza del MTI-3.
- Delibera del 12 marzo 2020, n. 60/2020/R/IDR “Prime misure urgenti e istituzione di un conto di gestione straordinario per l'emergenza epidemiologica COVID-19” con cui l'ARERA prevede che le procedure di sospensione delle forniture di energia elettrica, gas naturale e acqua per morosità del cliente/utente finale, nonché le clausole contrattuali relative alla sospensione/interruzione della fornitura dei gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di rete urbana non trovino applicazione con riferimento all'intero periodo di efficacia del DPCM 9 marzo 2020, compreso tra il 10 marzo e il 3 aprile 2020. Il provvedimento prevede anche la costituzione presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali di un apposito conto di gestione in relazione alle straordinarie esigenze di immediata disponibilità di risorse finanziarie per garantire, nella fase di emergenza in corso, la sostenibilità degli interventi a favore dei clienti finali dei settori elettrico, gas e degli utenti finali del settore idrico;
- Delibera del 17 marzo 2020, n. 76/2020/R/IDR “Disposizioni urgenti in materia di bonus elettrico, bonus gas e bonus sociale idrico in relazione alle misure urgenti introdotte nel Paese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” con cui viene disposto il differimento di alcuni termini correlati alla gestione dei bonus sociali nazionali e la temporanea sospensione dei connessi flussi di comunicazione;
- Delibera del 2 aprile 2020, n. 117/2020/R/IDR “Ulteriori misure urgenti per l'emergenza epidemiologica COVID-19 a tutela dei clienti e degli utenti finali: modifiche ed integrazioni alla deliberazione dell'Autorità 12 marzo 2020, 60/2020/R/com”;
- Delibera del 13 aprile 2020, n. 125/2020/R/IDR “Richiesta di informazioni per l'adozione di provvedimenti urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell'emergenza da COVID-19” con cui ARERA chiede agli Enti di governo dell'ambito ed ai gestori che erogano il servizio idrico integrato, ogni informazione utile, riconducibile alla situazione emergenziale COVID-19, finalizzata all'adozione di provvedimenti urgenti volti a garantire la stabilità del quadro regolatorio nell'ottica di calibrare strumenti per una risposta efficace rispetto alle criticità riscontrate;
- Delibera del 28 aprile 2020, n. 140/2020/R/IDR “Proroga delle disposizioni urgenti di cui alla deliberazione dell'Autorità 76/2020/R/com in materia di bonus elettrico, bonus gas e bonus sociale idrico introdotte a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” per la quale gli utenti che hanno il bonus in scadenza tra l'1 marzo e il 31 maggio hanno la possibilità di rinnovare la domanda per l'erogazione dei bonus oltre la scadenza originariamente prevista, ma comunque entro il 31 luglio 2020;
- “Modifiche alla regolazione della morosità nel servizio idrico integrato, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”, per la quale si adegua e integrano alcune delle previsioni recate dall'Allegato A (REMSI) alla deliberazione 311/2019/R/IDR, in materia di regolazione della morosità nel servizio idrico integrato, con particolare riferimento alle modalità e ai tempi con cui preavvisare l'utente circa l'avvio delle procedure di limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura in caso di mancata regolarizzazione del pagamento degli importi dovuti;
- Delibera del 23 giugno 2020, n. 235/2020/R/IDR “Adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell'emergenza da COVID-19”, con cui ARERA individua delle misure urgenti a sostegno degli utenti e dei gestori idrici per mitigare gli effetti del Coronavirus, continuando a garantire i servizi essenziali e gli standard di fornitura;
o Alcuni degli interventi messi in atto sono:
 - il differimento al 17 luglio 2020 del termine ultimo per la raccolta dati finalizzata alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica per gli anni 2018 e 2019 le performance e gli obiettivi specifici saranno eccezionalmente valutati considerando in modo cumulativo il biennio 2020 – 2021 sia per favorire livelli di qualità, sia per permettere il recupero degli eventuali investimenti che per ragioni legate al Covid-19 non sia stato possibile realizzare;
 - il differimento al 31 luglio 2020 del termine entro cui gli enti preposti o l'ente di Governo è tenuto a trasmettere lo schema regolatorio per la predisposizione tariffaria per il terzo periodo 2020 –2021;

- introduzione di forme di sostenibilità finanziaria per il settore idrico con meccanismi di anticipazioni, in presenza di alcune specifiche condizioni da richiedere entro il 30 settembre 2020";
- Determina del 29 giugno 2020, n. 1/2020-DSID "Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/idr, 580/2019/R/idr e 235/2020/R/idr";
- Delibera del 21 luglio 2020, n. 284/2020/R/IDR "Avvio di procedimento per l'individuazione del secondo elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini dell'aggiornamento della sezione «acquedotti» del Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 205/2017";

Per il 2021 si ricordano i seguenti provvedimenti:

- Delibera del 23 febbraio 2021 n. 63/2021/R/idr "Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico";
- Delibera del 3 agosto 2021 n. 83/2021/R/idr "Disposizioni in materia di riconoscimento automatico del bonus sociale idrico del bonus sociale gas ai clienti domestici indiretti e del bonus sociale elettrico per disagio economico ai clienti finali di energia elettrica collegati a reti di distribuzione non interconnesse con il sistema elettrico nazionale"
- Delibera del 21 dicembre 2021 n.609/2021/R/IDR "Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)"
- Delibera del 21 dicembre 2021 n.610/2021/R/IDR "Integrazioni e modifiche alla deliberazione dell'Autorità 547/2019/R/idr in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni"
- Delibera del 28 dicembre 2021 n.633/2021/R/IDR "Intimazione ad adempiere all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, punto 1, della deliberazione dell'Autorità 425/2019/R/idr"
- Delibera del 30 dicembre 2021 n.639/2021/R/IDR "Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato"

Nei primi mesi del 2022 l'ARERA ha emanato le seguenti direttive di regolazione:

- Delibera del 22 febbraio 2022 n. 69/2022/R/idr "Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2020-2021, previste dal meccanismo incentivante della qualità contrattuale del servizio idrico integrato di cui al Titolo XIII dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 655/2015/R/idr (RQSII)" – procedimento conclusosi con Delibera del 26 aprile 2022 n. 183/2022/R/idr;
- Delibera del 8 marzo 2022 n. 98/2022/R/idr "Approvazione della nota metodologica in esito alle risultanze istruttorie preliminari nell'ambito del procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) avviato con deliberazione dell'Autorità 46/2020/R/idr";
- Delibera del 15 marzo 2022 n. 107/2022/R/idr "Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2020-2021, previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al Titolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 917/2017/R/idr (RQTI)" – procedimento da concludersi entro il 31 marzo 2023;
- Delibera del 29 marzo 2022 n. 139/2022/R/idr "Avvio di procedimento per il riesame di taluni criteri per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Milano (Sezione Prima) nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022" – procedimento da concludersi entro il 24 maggio 2022;
- Delibera del 26 aprile 2022 n. 183/2022/R/idr "Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per le annualità 2018-2019. Risultati finali";
- Delibera del 24 maggio 2022 n. 229/2022/R/idr "Conclusione del procedimento per il riesame di taluni criteri per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del TAR Lombardia, Sezione Prima, nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022";
- Delibera del 27 settembre 2022 n. 459/2022/R/idr "Avvio di procedimento per la determinazione d'ufficio delle tariffe del servizio idrico integrato, ai sensi della deliberazione dell'Autorità 580/2019/R/idr come aggiornata dalla deliberazione 639/2021/R/idr, nonché per l'acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi relativi ai casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario";

- Delibera del 13 ottobre 2022 n. 495/2022/R/idr “Riapertura dei termini per l'anticipazione finanziaria volta alla mitigazione degli effetti connessi alla crescita del costo dell'energia elettrica sui gestori del servizio idrico integrato”;
- Nota ARERA prot. 5240 del 21 ottobre 2022 con la quale ARERA diffida il Consiglio di Bacino di provvedere, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, alle determinazioni e alle trasmissioni di propria competenza con riferimento al biennio 2022-2023, procedendo all'invio degli atti e dei dati richiesti ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/IDR, secondo le modalità previste dalla determina 1/2022 - DSID”;

PNRR

A fine 2020 e nel corso del 2021 l'Unione europea è intervenuta per fronteggiare l'emergenza COVID-19 presentando il Next Generation EU che è lo “strumento temporaneo per la ripresa da oltre 800 miliardi di euro, che contribuirà a riparare i danni economici e sociali immediati causati dalla pandemia di coronavirus per creare un'Europa post COVID-19 più verde, digitale, resiliente e adeguata alle sfide presenti e future.” Il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 2021/241 del 12 /2/2021) è il fulcro di Next Generation EU, e metterà a disposizione 723,8 miliardi di euro di prestiti e sovvenzioni per sostenere le riforme e gli investimenti effettuati dagli Stati membri. L'obiettivo è attenuare l'impatto economico e sociale della pandemia di coronavirus e rendere le economie e le società dei paesi europei più sostenibili, resilienti e preparate alle sfide e alle opportunità della transizione ecologica e di quella digitale. Gli Stati membri stanno preparando i loro piani di ripresa e resilienza, che daranno diritto a ricevere finanziamenti nell'ambito dello strumento per la ripresa e la resilienza (fonte sito EU, https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-planeurope_it).”

Il Governo ha presentato a fine maggio 2021 il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in cui tra le misure finanziate sono presenti iniziative per il servizio idrico integrato. In una prima “chiamata” da parte del Ministero per la Transizione Ecologica (ex Ministero dell'Ambiente) il Ministero ha chiesto l'elenco degli interventi di fognatura e depurazione da sottoporre a finanziamento sui fondi del PNRR chiedendo il rispetto della clausola DNSH Do Not Significant Harm (vedi Provvedimento Commissione 2021/C58/01 – GUCE del 18.2.2021), ovvero che l'intervento proposto non arrechi danno e/o pregiudizio ad alcuno degli altri Obiettivi Ambientali sanciti dalla Commissione Europea nel Regolamento 2020/852 del 18 giugno 2020 per la finanza sostenibile a supporto del Green Deal (COM(2019) 640 final del 11.12.2019) e degli obiettivi ONU dello sviluppo sostenibile. I sei obiettivi ambientali definiti dal Regolamento sono:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
- transizione verso un'economia circolare;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
- protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Le future azioni legislative del Parlamento e del Governo e gli atti di regolazione di ARERA saranno sempre più ispirate dai principi del Green Deal e del Regolamento 2020/852, tenuto conto che il gestore Veritas rientra tra i soggetti che dovranno predisporre le rendicontazioni di carattere non finanziario (ex direttiva 2013/34/UE) richieste ai sensi dell'art.8 del Regolamento 2020/852.

Nel mese di agosto-settembre 2022 il Consiglio di Bacino ha trasmesso alla Regione Veneto (ente proponente) schede di finanziamento a valere sull'intervento PNRR Investimento 4.4, Missione 2, Componente 4 “Investimenti fognatura e depurazione” – Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 191 del 17/05/2022. Le schede sono state approvate con DGRV n. 1090 del 06/09/2022 e trasmesse dalla Regione al Ministero per i provvedimenti di propria competenza.

Si precisa che ad oggi l'Ente non è beneficiario né Ente attuatore delle risorse del PNRR.

Come è evidente dagli argomenti in questione, alla conclusione dei vari procedimenti iniziati dall'ARERA segue una intensa attività da parte del Consiglio di Bacino e del Gestore per il recepimento di tutte le novità già approvate e quelle che saranno introdotte.

Per quanto attiene il Gestore Veritas, su cui l'Ente esercita i controlli previsti dalla sopra citata normativa, si rimanda ai sistemi di gestione e controlli interni del citato soggetto, il quale è sottoposto alla disciplina normativa contenuta nel D.lgs. n. 231/2007 e s.m.i. concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. Per quanto di propria competenza, il Consiglio di Bacino non ha rilevato fenomeni corruttivi nell'espletamento delle proprie attività: attualmente non sono state raccolte informazioni né sono pervenuti dati che lascino presagire tale eventualità. Le relazioni con i propri stakeholders, inoltre, non hanno influito negativamente sull'attività dell'amministrazione favorendo eventuali fenomeni corruttivi.

2.3.3. Il contesto interno del Consiglio di bacino Valle del Chiampo

La regolamentazione dei Consigli di bacino è contenuta nella Legge regionale n. 17 del 27/04/2012, con la quale la Regione ha dato applicazione alla disposizione contenuta nell'art.2, c. 186-bis, della L. n. 191 del 23/12/2009 (Finanziaria 2010), comma inserito dall'art. 1, c. 1-quinquies, del D.L.25/01/2010 n. 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 42 del 26/03/2010: essa prevede che le Regioni trasferiscono con propria legge entro il 31/12/2010 (*) l'esercizio delle competenze in materia di servizio idrico previste dall'art. 142, c. 3, del D. Lgs. n. 152/2006 di cui sono titolari gli enti locali, esercizio attualmente trasferito in capo all'AATO dall'art.148, c. 1, del D. Lgs. qui citato. La legge in questione ha riattribuito l'esercizio delle funzioni afferenti il governo del servizio idrico a nuovi enti denominati Consigli di bacino confermando l'ambito territoriale ottimale Valle del Chiampo nel quale ricadono i 13 comuni già facenti parte dell'AATO Valle del Chiampo.

E' stata quindi approvata da tutti i Consigli comunali dei Comuni ricadenti nell'ATO Valle del Chiampo la convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti approvata con deliberazione della Conferenza d'ambito n. 1 del 28/08/2012 e in data 29/10/2012 presso il Municipio di Arzignano i rappresentanti individuati da ciascun comune ricadente nell'ATO Valle del Chiampo hanno sottoscritto la convenzione per la cooperazione, dando così integrale applicazione entro i termini previsti a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1006 del 05/06/2012.

A seguito dell'avvenuta sottoscrizione da parte di tutti i 13 comuni ricadenti nell'ATO Valle del Chiampo della convenzione di cooperazione può dirsi avvenuta la formale costituzione del Consiglio di bacino Valle del Chiampo ai sensi dell'art. 3 della L.R. 17/2012.

A far data dal 24/06/2013 il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo è divenuto pienamente operativo in quanto ha eletto il Presidente, cui spetta la rappresentanza legale del nuovo ente, ed i componenti del Comitato Istituzionale.

Organi del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo

La Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, il cui schema è stato approvato con DGRV n. 1006 del 5 giugno 2012, all'art. 7 stabilisce che organi istituzionali dell'Ente siano:

- a) l'Assemblea del Consiglio di bacino, che è l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente e che è composta dai rappresentanti dei 13 Comuni partecipanti, nella persona del Sindaco, o suo Assessore delegato;
- b) il Comitato Istituzionale, che è l'organo esecutivo dell'ente e che è composto da tre membri di cui uno è il Presidente del Consiglio di Bacino;
- c) il Presidente scelto dall'assemblea fra i componenti dell'Assemblea;
- d) il Direttore che ha la responsabilità della struttura operativa ed è nominato dall'Assemblea;
- e) il Revisore Legale dei Conti nominato dall'Assemblea.

Soggetti responsabili

I soggetti interni individuati per l'attuazione del presente Piano sono:

–L'autorità di indirizzo politico (il Comitato Istituzionale) che, oltre ad approvare il P.T.P.C. e a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione, adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano finalizzati alla prevenzione della corruzione a cominciare dagli aggiornamenti del P.T.P.C., entro il 31 gennaio di ogni anno;

–il Responsabile della prevenzione della corruzione, il Direttore Generale, Dott.ssa Alessandra Maule, nominata Direttore del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo e quindi Responsabile della prevenzione della corruzione con deliberazione di Assemblea n. 5 del 11 Aprile 2017 e che ha proposto all'organo di indirizzo politico l'adozione del presente piano.

Personale dipendente

La dotazione organica del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo coincide con quella precedentemente prevista nell'AATO Valle del Chiampo e, come accennato più sopra, il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo ha assorbito tutto il personale in servizio presso la medesima AATO Valle del Chiampo.

La dotazione organica del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, approvata con deliberazione n. 10 del 6 ottobre 2015, esecutiva, prevede n. 1 funzione all'interno dell'Ente, corrispondenti ad altrettante figure professionali (si confronti la tabella riportata a pag. 4 del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, facente parte del presente Piano triennale di prevenzione della corruzione). Attualmente le funzioni ricoperte dal personale assunto presso il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo sono:

- a) Direzione generale assegnata a un Dirigente assunto con contratto co.co.co.;
- b) Servizio segreteria, affari generali, servizi amministrativi, quali le attività finanziarie, la gestione della tariffa, approvvigionamenti, affari legali e istituzionali a supporto del direttore, comunicazione ed

informazione, assistenza agli organi istituzionali e gestionali assegnato a un collaboratore amministrativo (ora facente parte dell'Area degli Operatori esperti, secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale delle Funzioni Locali per il triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16 novembre 2022 e applicato anche per il personale degli ambiti territoriali ottimali).

2.4 MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

2.4.1. Parte prima - piano triennale della prevenzione della corruzione

GESTIONE DEL RISCHIO

Il processo di gestione del rischio si è sviluppato attraverso le seguenti fasi:

1. mappatura dei processi e individuazione delle aree di rischio;
2. valutazione del rischio;
3. trattamento del rischio,

Gli esiti e gli obiettivi dell'attività svolta sono stati compendati nelle quattro Tabelle di gestione del rischio di cui al paragrafo 2.3 di seguito riportato.

Di seguito vengono descritti i passaggi dell'iter procedurale esplicitato nelle successive tabelle.

Aree di rischio

Le aree di rischio obbligatorie

Le aree di rischio obbligatorie riferibili al Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, così come riportate nell'allegato 2 del Piano nazionale anticorruzione, sono le seguenti:

A) Attività di acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

B) Attività di affidamento di servizi e forniture

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

Altre attività a rischio

Alle aree sopraindicate si aggiungono le ulteriori aree individuate dall'Amministrazione, in base alle proprie specificità:

Gestione di provvedimenti ulteriori soggetti a rischio (vedi tabella) –Contabilità, finanza e gestione del personale.

Gestione di provvedimenti ulteriori soggetti a rischio (vedi tabella) – Piano d'Ambito La suddetta impostazione si è riflessa nelle due Tabelle seguenti (Tabelle A, B) per ciascuna delle aree di rischio prefigurate come tali dalla legge.

La terza e quarta tabella (Tabella C e Tabella D) individuano gli ulteriori ambiti di rischio specifici.

In esito alla fase di mappatura è stato possibile stilare un elenco dei processi potenzialmente a rischio attuati dall'Ente. Tale elenco corrisponde alla colonna "PROCESSO" di cui alle Tabelle riportate al paragrafo 2.2 e definisce il contesto entro cui è stata sviluppata la successiva fase di valutazione del rischio.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

All'interno di ogni attività di rischio si è proceduto alla valutazione dei rischi specifici.

Modalità di valutazione del rischio

Per valutazione del rischio si intende il processo di:

- identificazione dei rischi;
- analisi dei rischi;
- ponderazione dei rischi.

Identificazione dei rischi

L'attività di identificazione per ciascun processo o fase di processo ha fatto emergere i possibili rischi di corruzione considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti.

I rischi vengono identificati:

- a) mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'amministrazione, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo si colloca;
- b) dai dati tratti dall'esperienza e, cioè, dalla considerazione di precedenti giudiziari o disciplinari che hanno interessato l'amministrazione. I rischi individuati sono descritti sinteticamente nella colonna "esemplificazione rischio" delle successive tabelle.

Analisi dei rischi

L'analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è valutato mediante l'attribuzione di un valore numerico.

Per ciascun rischio catalogato occorre stimare inoltre il valore delle probabilità e il valore dell'impatto.

La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine, per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nell'ente locale per ridurre la probabilità del rischio (come il controllo preventivo o il controllo di gestione oppure i controlli a campione non previsti dalle norme). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

L'impatto si misura in termini di: impatto economico; impatto organizzativo; impatto reputazionale.

Il valore della probabilità e il valore dell'impatto debbono essere infine moltiplicati per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

Valore medio della probabilità:

- 0 = nessuna probabilità;
- 1 = improbabile;
- 2 = poco probabile;
- 3 = probabile;
- 4 = molto probabile;
- 5 = altamente probabile.

Valore medio dell'impatto:

- 0 = nessun impatto;
- 1 = marginale;
- 2 = minore;
- 3 = soglia;
- 4 = serio;
- 5 = superiore.

Valutazione complessiva del rischio (valore probabilità x valore impatto):

Forbice da 0 a 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo).

Ponderazione dei rischi

La ponderazione dei rischi consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

- Intervallo da 1 a 5 rischio basso;
- Intervallo da 6 a 15 rischio medio;
- Intervallo da 15 a 25 rischio alto.

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE

Identificazione attività, uffici interessati e classificazione rischio

A) Attività di acquisizione e progressione del personale

- 1.Reclutamento;
- 2.Progressioni di carriera;
- 3.Conferimento di incarichi di collaborazione.

Attività di rischio	Sotto-attività di rischio	Processo interessato	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Direzione Generale	Reclutamento	Espletamento procedure concorsuali o di selezione	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	1	1	1 BASSO
Direzione generale	Reclutamento	Mobilità tra enti	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	1	1	1 BASSO
Direzione generale	Progressioni di carriera	Progressioni orizzontali	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	1	1	1 BASSO
Direzione generale	Conferimento di incarichi di collaborazione	Attribuzione incarichi occasionali o cococo ex art. 7 D. Lgs. n. 165/01	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	1	1	1 BASSO

B) Attività di affidamento di servizi e forniture:

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento;
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;
3. Requisiti di qualificazione;
4. Requisiti di aggiudicazione;
5. Valutazione delle offerte;
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte;
7. Procedure negoziate;
8. Affidamenti diretti;
9. Revoca del bando;
10. Redazione del cronoprogramma;
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto;
12. Subappalto;
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante le fasi di esecuzione del contratto.

Attività di rischio	Sotto-attività di rischio	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Servizio pianificazione e Servizio affari generali – Direzione Generale	Definizione oggetto affidamento	Alterazione concorrenza a mezzo errata/non funzionale individuazione dell'oggetto, violazione del divieto di artificioso frazionamento	1	1	1 BASSO
Servizio pianificazione e Servizio affari generali – Direzione Generale	Individuazione strumento per l'affidamento	Alterazione della concorrenza	1	1	1 BASSO
Servizio pianificazione e Servizio affari generali –	Requisiti di qualificazione	Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento; richiesta di requisiti	1	1	1 BASSO

Direzione Generale		non congrui al fine di favorire un concorrente			
Servizio pianificazione e Servizio affari generali – Direzione Generale	Requisiti di aggiudicazione	Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente	1	1	1 BASSO
Servizio pianificazione e Servizio affari generali – Direzione Generale	Valutazione delle offerte	Violazioni dei principi di trasparenza, non discr., parità di trattamento, nel valutare offerte pervenute	1	1	1 BASSO
Servizio pianificazione e Servizio affari generali – Direzione Generale	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Alterazione da parte del RUP del sub-procedimento di valutazione anomalia con rischio di aggiudicazione ad offerta viziata	NON INERENTE		
Servizio pianificazione e Servizio affari generali – Direzione Generale	Procedure negoziate	Alterazione della concorrenza; violazione divieto artificioso frazionamento; violazione criteri di rotazione; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessario	1	1	1 BASSO
Servizio pianificazione e Servizio affari generali – Direzione Generale	Affidamenti diretti	Alterazione concorrenza (mancato ricorso a minima indagine di mercato; violazione divieto artificioso frazionamento; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie)	1	1	1 BASSO
Servizio pianificazione e Servizio affari generali – Direzione Generale	Revoca del bando	Abuso di ricorso alla revoca al fine di escludere concorrente indesiderato; non affidare ad aggiudicatario provvisorio	1	1	1 BASSO
Servizio pianificazione e Servizio affari generali – Direzione Generale	Utilizzo di rimedi di risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante esecuzione contratto	Illegittima attribuzione di maggior compenso o illegittima attribuzione diretta di ulteriori prestazioni durante l'effettuazione della prestazione	1	1	1 BASSO

C) Gestione di provvedimenti ulteriori soggetti a rischio

Ufficio Interessato	Settore di rischio	Processo interessato	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Contabilità e finanza – Direzione Generale	Processi di spesa	Emissione mandati di pagamento	Pagamenti non dovuti o influenza sui tempi di pagamento	1	1	1 BASSO

Contabilità e finanza – Direzione Generale	Piano d'Ambito	Definizione del Programma degli Interventi	Forzature in merito alla temporalità (anticipazione) delle opere nei Comuni dell'Ambito	1	1	1 BASSO
--	----------------	--	---	---	---	---------

MISURE DI PREVENZIONE UTILI A RIDURRE LA PROBABILITA' CHE IL RISCHIO SI VERIFICHICI

La fase di trattamento del rischio ha lo scopo di intervenire sui rischi emersi attraverso l'introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto, azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio-corruzione connesso ai processi amministrativi posti in essere dall'Ente.

Le misure sono classificabili in "misure comuni e obbligatorie" e "misure ulteriori" ovvero eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna amministrazione. L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal Responsabile della prevenzione.

Il trattamento del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, ossia la verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e l'eventuale successiva introduzione di ulteriori strategie di prevenzione: essa è attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'interno del processo di gestione del rischio.

Attività di acquisizione e progressione del personale

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili
Ricorso a procedure ad evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione, compresi artt. 90 e 107 267/00	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	Direttore Generale
Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Direttore Generale
Dichiarazione in capo ai Commissari di insussistenza di situazione di incompatibilità tra essi e i concorrenti ex artt. 51 e 52 cpc	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Direttore Generale
Dichiarazione espressa, all'interno dell'atto di approvazione della graduatoria, da parte del responsabile del procedimento, del dirigente d'ufficio e dei commissari, in merito all'assenza di conflitti di interesse ex art. 6 bis L. 241/90	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Direttore Generale
Rispetto dei principi della normativa in merito all'attribuzione di incarichi ex art 7 D. Lgs. n. 165/2001 e del Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni dell'Ente ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge 244/2007	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	Direttore Generale
Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D. Lgs n. 33/2013	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Come da D. Lgs. n. 33/2013	Direttore Generale
Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo al dipendente di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediato	Direttore Generale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediata	Direttore Generale
Rispetto del Regolamento di ordinamento generale degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	Direttore Generale

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure

1. Esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: l'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ex art. 46 D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013);

2. Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all'indirizzo ato@comune.arzignano.vi.it.

Attività di affidamento di servizi e forniture

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili
Pubblicazione sul sito istituzionale di: struttura proponente oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario e importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizi o fornitura, importo delle somme liquidate	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione e aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediata	Direttore Generale
Ricorso a Consip e al MEPA (o all'analogo mercato elettronico regionale o al mercato elettronico interno) per acquisizioni di forniture e servizi sotto soglia comunitaria: assicurata motivazione in caso di ricorso ad autonome procedure di acquisto nel rispetto delle linee di indirizzo della Corte dei Conti	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Direttore Generale
In caso di ricorso all'albo dei fornitori interno rispettare il criterio di rotazione al momento della scelta delle ditte cui rivolgersi per la presentazione dell'offerta	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Direttore Generale
Nei casi di ricorso all'affidamento diretto ex art. 125 D. Lgs. 163/06 assicurare sempre il livello minimo di confronto concorrenziale e applicazione del criterio della rotazione	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Direttore Generale
Divieto di richiesta ai concorrenti di requisiti di qualificazione diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dal D. Lgs. n. 163/06 e sm	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	Direttore Generale
Rispetto delle previsioni normative in merito agli istituti di proroga e rinnovo contrattuale	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	Direttore Generale
Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex Dl. Lgs. n. 33/2013	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Come da D. Lgs. n. 33/2013	Direttore Generale
Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo al dipendente di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediato	Direttore Generale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediata	Direttore Generale
Rispetto del Regolamento per la Disciplina dei contratti dell'Ente	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	Direttore Generale

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure

1. Monitoraggio degli affidamenti diretti: ogni sei mesi il Responsabile della prevenzione della corruzione esaminerà i provvedimenti di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture aggiudicati nel semestre precedente ai fini del controllo del rispetto dei presupposti di legge e del criterio di rotazione;
2. Relazione periodica del Direttore rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano;
3. Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione della L. 213/2012;
4. Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile di prevenzione all'indirizzo ato@comune.arzignano.vi.it.

Gestione di provvedimenti ulteriori soggetti a rischio

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili
Pagamento fatture entro 30 gg. Dal ricevimento della stessa, indifferentemente dal fornitore cui siano emesse	Controllo dei tempi medi di pagamento delle fatture, ex D. Lgs. 33/2013	Immediata	Direttore Generale
Verifica dello stato di necessità in merito agli interventi/opere più rilevanti da effettuare	Supervisione e controllo dello stato di necessità degli interventi da realizzare	Immediata	Direttore Generale

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure

Utilizzo delle segnalazioni pervenute al responsabile di prevenzione all'indirizzo ato@comune.arzignano.vi.it.

ALTRE INIZIATIVE

Il Direttore, quale Responsabile della prevenzione della Corruzione, si coordinerà con l'ufficio del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo al fine di effettuare controlli periodici (semestrali) per il rispetto dei principi definiti in questo documento e la normativa attualmente vigente in materia di incompatibilità/ineleggibilità degli incarichi.

Eventuali altre iniziative per la prevenzione della corruzione come sopra riportate e per il rispetto della trasparenza e integrità di cui alla prima sezione del presente documento saranno poste in essere solo nel caso siano oggettivamente applicabili, in particolare previa copertura dei posti previsti in dotazione organica di cui alla Deliberazione del n. 16 del 27 marzo 2008, riservandosi di inserirle nei periodici aggiornamenti di tale adempimento.

RELAZIONE TRA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA ED INTEGRITA'

Le disposizioni introdotte dalla legge n. 190 del 2012, volte a prevenire e reprimere la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione, consolidano la relazione tra la trasparenza e l'integrità, ed in particolare:

- all'art. 1 comma 9 lettera f) viene specificato che il Piano di prevenzione deve "individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge";
- all'art. 1 comma 15 dove si ribadisce che la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art.117 della Costituzione;
- all'art. 9 comma 21 dove si conferisce "delega al Governo per adottare un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

2.4.2. Parte seconda- sezione trasparenza (art. 10 D.lgs 33/2013, come modificato dall'art. 10 del D.lgs. 97/2016)

I contenuti e le finalità della sezione Trasparenza con la redazione della presente sezione, il Consiglio di Bacino "Valle del Chiampo" intende dare piena e completa attuazione al principio di trasparenza, intesa come l'accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di:

- a) tutelare i diritti dei cittadini;
- b) promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa;
- c) favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;

come stabilito dall'art. 1, comma 1, D.lgs. 33/2013, modificato dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. 97/2016.

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. La puntuale e tempestiva attuazione degli obblighi in materia di trasparenza, rendendo conoscibili tutti gli aspetti rilevanti dell'attività amministrativa, rappresenta - allo stesso tempo un efficace deterrente dei comportamenti scorretti da parte di responsabili, dipendenti ed amministratori, strumento idoneo a consentire l'esercizio dei diritti da parte dei cittadini, ed efficace strumento di controllo sull'efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa.

Essa, infatti, consente:

- la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascuna area di attività dell'amministrazione e, per tal via, la responsabilizzazione dei responsabili di P.O./ funzionari;
- la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e, per tal via, se ci sono dei "blocchi" anomali del procedimento stesso;
- la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via, se l'utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie.

Per queste ragioni, la presente sezione, è parte integrante e complementare del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e ne costituisce pilastro essenziale.

Nella elaborazione della presente sezione, si è tenuto conto dei seguenti riferimenti normativi e orientamenti dell'ANAC:

-decreto legislativo 14 marzo 2013, n..33, come modificato dal D.lgs. 97/2016; -linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016;

-allegato "1" delle suindicate Linee Guida, relativa alla sezione Amministrazione trasparente - Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti; -Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.lgs. 33/2013;

-Linee Guida per l'applicazione del nuovo art. 14 del D.lgs n. 33/2013 come modificato dal D.lgs. n. 97/2016, art. 13.

La sezione definisce le misure, i modi e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai responsabili degli uffici dell'amministrazione.

Per completezza di descrizione, occorre infine mettere in evidenza che, con riferimento alla trasparenza, al momento dell'entrata in vigore del D.lgs. 33/2013, questo Ente aveva già autonomamente provveduto alla pubblicizzazione sul proprio sito non solo di notizie, informazioni ed atti previsti da specifiche norme di legge (incarichi esterni, curricula e retribuzioni ecc.), ma anche di altri atti amministrativi, modulistica, informazioni utili per i cittadini sia per l'accesso al servizio, sia per il controllo diffuso dell'attività amministrativa.

Procedimento di elaborazione e adozione

Obiettivi strategici in materia di trasparenza

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza definiti sono conformi a quanto stabilito dal D. Lgs. 33/2013 e garantiti attraverso la figura del responsabile della trasparenza nella qualità del Direttore dell'Ente Dott.ssa Alessandra Maule.

Indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti

Il responsabile della trasparenza per questa Amministrazione è la Dott.ssa Alessandra Maule, Direttore dell'Ente nominato con Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 6 del 30.11.2020 Incarico della durata iniziale di 36 mesi dal 01/01/2021 al 31/12/2023.

Per la predisposizione della sezione, il responsabile della Trasparenza ha coinvolto l'ufficio di segreteria amministrativa.

Iniziative di comunicazione della trasparenza

Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati Il presente programma è stato comunicato ai diversi soggetti interessati, secondo le seguenti modalità: -pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Processo di attuazione del programma

Referenti per la trasparenza all'interno dell'Ente

Il responsabile della trasparenza si avvale di una collaboratrice all'interno dell'Amministrazione, con l'obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile della Trasparenza si avvale della dipendente dell'Ufficio Segreteria per gli adempimenti agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente":

- Disposizioni generali:
- Organizzazione:
- Consulenti e collaboratori:
- Personale:
- Bandi di concorso:
- Performance:
- Enti controllati:
- Attività e procedimenti:
- Provvedimenti:
- Controlli sulle imprese:
- Bandi di gara e contratti:
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici;
- Bilanci:
- Beni immobili e gestione patrimonio:
- Controlli e rilievi sull'amministrazione:
- Servizi erogati
- Pagamenti dell'amministrazione:
- Opere pubbliche:
- Pianificazione e governo del territorio:
- Informazioni ambientali:
- Strutture sanitarie private accreditate:
- Interventi straordinari e di emergenza:

- Altri contenuti - Corruzione:
- Altri contenuti - Accesso civico
- Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati;
- Altri contenuti- Dati ulteriori.

Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

L'Amministrazione, per il tramite del responsabile della trasparenza e dei referenti individuati nel precedente paragrafo, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività.

Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge quali la proposizione di ricorsi giurisdizionali.

La pubblicazione dei dati va effettuata di norma entro 7 giorni dall'adozione del provvedimento. L'aggiornamento deve essere effettuato con cadenza mensile.

Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza.

Viste le ridotte dimensioni dell'ente, il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal responsabile della trasparenza con cadenza trimestrale.

Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'Amministrazione.

Tra le principali attività introdotte dal D.lgs. 97/2016 che ha largamente modificato, integrato ed abrogato le norme del D.lgs. 33/2013 (all'art. 5 e 5 bis) si riscontra la conferma del Diritto di accesso civico "semplici" (comma 1 – da ora in poi "accesso civico") e l'accesso "generalizzato" (comma 2 – da ora: FOIA), in attuazione di tali normative:

- per l'accesso civico, l'Ente ha già provveduto a redigere e pubblicare il modulo per l'attivazione della richiesta di accesso civico, nella seguente sezione del sito web: amministrazione trasparente – altri contenuti – accesso civico;
- per il FOIA, si è provveduto ad individuare l'ufficio Segreteria come struttura deputata a ricevere le richieste di accesso civico generalizzato e si è provveduto a pubblicare il relativo modulo di richiesta. Entrambe le indicazioni sono state inserite nella sezione: amministrazione trasparente – altri contenuti – accesso civico.

Dati ulteriori

L'Amministrazione, per il tramite del RPCT, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013, individua i seguenti ulteriori dati da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale e le relative modalità e termini per la loro pubblicazione:

- Elaborati tariffari a sensi della Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27/12/2019 (MT3) per gli anni 2020 - 2023 e successivi aggiornamenti ai sensi della Deliberazione ARERA n. 639/2021/R/IDR;

L'Ente si è dotato, nel rispetto della normativa vigente in tema di conservazione digitale a norma secondo quanto previsto dall'Agenzia per l'Italia Digitale all'art. 44 del CAD (codice amministrazione digitale), di un supporto informatico per consentire la conservazione a lungo termine dei documenti digitali o analogici (cartacei e successivamente digitalizzati) assicurando la validità legale nel tempo, l'autenticità, l'integrità, l'affidabilità, la leggibilità e la reperibilità dei documenti informatici e / o analogici, mediante contratto con la Ditta PA Digitale di Lodi che è già fornitrice del sistema gestionale dell'Ente.

SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

3.1 Struttura organizzativa

La struttura dell'Ente è concepita per essere flessibile e in grado di rispondere in maniera efficiente alle esigenze di servizio, nonché alle finalità istituzionali dell'Ente. Essa è costituita da un'unica area amministrativa la cui dotazione organica è stata approvata con il provvedimento del Comitato Istituzionale nr. 10 del 6 ottobre 2015. Per le competenze tecniche l'Ente ritiene più opportuno, al momento, avvalersi di tecnici del comune capofila, cui affidare, previa regolare autorizzazione, un incarico annuale temporaneo.

In considerazione delle piccole dimensioni dell'Ente a fronte di compiti istituzionali cui è preposto, tale organizzazione permette di superare la rigida suddivisione con competenze non condivise.

Il personale in servizio al 31.12.2022 è costituito quindi da un dipendente a tempo determinato, 1 direttore con incarico di collaborazione, 1 ingegnere con incarico di collaboratore.

Il Direttore è la figura di vertice per quanto attiene la gestione dell'Ente e la capacità di impegnare l'Amministrazione verso l'esterno. Non vi sono ulteriori figure apicali. Il personale in servizio ha responsabilità istruttorie ed endoprocedimentali, l'adozione degli atti con relativo produzione degli effetti giuridici verso terzi sono a carico del Direttore.

3.2 Organizzazione del lavoro agile

L'istituto giuridico del "lavoro agile" (di seguito anche smart working) è stato introdotto dal legislatore con la Legge n. 81 del 22 maggio 2017: "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato" la quale, ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 18 "Lavoro agile", prevede quanto segue:

1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

2. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.

L'articolo 14 della Legge 07/08/2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i. (richiamato dall'art.18, c.3, L.n.81/2017) dispone che:

1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e del lavoro agile. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 15 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle predette percentuali è realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica.

2 (omissis).

3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere definiti, anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti delle pubbliche amministrazioni ulteriori e specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonché regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.

Come evidenziato dal dettato normativo sopra esposto, la modalità di lavoro agile è stata introdotta con la precisa finalità di favorire, attraverso lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al risultato, un incremento di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa. L'intento del legislatore è quello di promuovere una visione dell'organizzazione del lavoro ispirata ai principi della flessibilità, dell'autonomia e della responsabilità

del dipendente anche attraverso l'implementazione dei dispositivi informatici e delle più recenti tecnologie "cloud", consentendo di rafforzare le misure di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.

Il passaggio all'utilizzo del lavoro in modalità agile, secondo le modalità e i termini di legge, può essere realizzato solo con un cambiamento della cultura organizzativa all'interno delle Pubbliche Amministrazioni, superando il concetto della presenza fisica e del controllo mediante timbratura del cartellino per passare ad una responsabilizzazione ed incentivazione del personale dipendente orientata a promuovere la cultura del risultato e della qualità della prestazione lavorativa misurabile con precisi indicatori prestabiliti.

La Direttiva n. 3/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, rivolta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., detta le linee guida necessarie all'applicazione della nuova modalità lavorativa sopra menzionata.

L'intento iniziale del legislatore era quello di permettere, entro tre anni dalla pubblicazione della legge, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti che lo avessero richiesto di fruire del telelavoro o altre modalità alternative alla prestazione in presenza per conciliare i tempi del lavoro con la vita privata del dipendente, al fine di favorire un miglior benessere organizzativo e un conseguente miglioramento dei risultati.

Come è noto, a causa dell'emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19 e al fine di contenere la diffusione del contagio, l'attivazione dello smart working è diventato obbligo di legge contingente non derogabile dalle PA destinatarie. Dapprima con il D.L. 2 marzo 2020, n. 9 "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", il quale sopprime la parola "sperimentazione" riferita alla citata modalità di lavoro agile e successivamente con l'art. 87 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, c.d. "Cura Italia", convertito con la Legge n. 27 del 24 aprile 2020, il quale al comma 1 secondo periodo dispone che: fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Pubblica amministrazione "il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", le Pubbliche Amministrazioni sono state chiamate a rivedere la propria organizzazione favorendo il citato istituto laddove applicabile a tutti i dipendenti che appartengono ad unità organizzative i cui servizi siano espletabili in modalità agile, ovvero non in presenza.

L'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e successivamente modificato e integrato più volte dal legislatore, al comma 1 prevede che: "Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo del presente comma, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata con l'utenza, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente". Come è noto, la pandemia da COVID-19 ha avuto una recrudescenza nel corso dei primi mesi del 2021 per poi stabilizzare la propria curva dei contagi. La vaccinazione di massa e le misure preventive adottate contro il contagio hanno consentito una ripresa economica e sociale che è andata aumentando nel corso dei mesi.

Il Governo italiano ha quindi adottato ulteriori provvedimenti al fine di favorire tale ripresa anche alla luce della realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

In tale contesto si inserisce il Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127, recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening" il quale all'articolo 1 ha esteso l'obbligo del possesso della certificazione verde Covid-19 anche ai lavoratori del settore pubblico. Tale estensione della certificazione verde Covid-19 anche ai lavoratori del settore pubblico incrementa l'efficacia delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico già adottate dalle amministrazioni pubbliche.

L'utilizzo obbligatorio della certificazione verde è stato il presupposto per l'emanazione del successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2021, adottato ai sensi del citato articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il quale all'articolo 1 commi 1 e 2 ha disposto che:

comma 1 "A decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella svolta in presenza".

comma 2 “Nell’attuazione di quanto stabilito al comma 1, le amministrazioni assicurano il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da Covid19 impartite dalle competenti autorità”.

Con il citato DPCM il Governo intende superare la modalità di utilizzo del lavoro agile nel periodo emergenziale come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa attraverso il ritorno al lavoro in presenza come modalità ordinaria della prestazione lavorativa per consentire alle pubbliche amministrazioni di dare il massimo supporto alla ripresa delle attività produttive e alle famiglie. La finalità delle disposizioni contenute nei citati atti è quella di sostenere cittadini ed imprese nelle attività connesse allo sviluppo delle attività produttive e all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per tale scopo occorre consentire alle amministrazioni pubbliche di operare al massimo delle proprie capacità che si esplicano anche nell’interazione in presenza con gli utenti.

Il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 8 ottobre 2021 interviene nel quadro normativo delineato dal citato art. 1 del DPCM 24 settembre 2021, al fine di attuarne le disposizioni e delineare le condizioni necessarie per l’accesso allo smart working da parte dei dipendenti della pubblica amministrazione, in questo contesto di progressivo superamento del periodo emergenziale e ripresa economica. Il D.M. citato detta disposizioni nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile da definirsi ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, 113, nell’ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

L’Articolo 1, comma 3 del citato D.M., prevede i seguenti requisiti per l’accesso al lavoro agile per le pubbliche amministrazioni:

- a) lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non deve in alcun modo pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi resi all’amministrazione a favore degli utenti;
- b) l’amministrazione deve garantire un’adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, dovendo essere prevalente, per ciascun lavoratore, l’esecuzione della prestazione in presenza;
- c) l’amministrazione mette in atto ogni adempimento al fine di dotarsi di una piattaforma digitale o di un cloud o comunque di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;
- d) l’amministrazione deve aver previsto un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove sia stato accumulato;
- e) l’amministrazione, inoltre, mette in atto ogni adempimento al fine di fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta;
- f) l’accordo individuale di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, deve definire, almeno:
 - 1) gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile;
 - 2) le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore dagli apparati di lavoro, nonché eventuali fasce di contattabilità;
 - 3) le modalità e i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in modalità agile;
- g) le amministrazioni assicurano il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;
- h) le amministrazioni prevedono, ove le misure di carattere sanitario lo richiedano, la rotazione del personale impiegato in presenza, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo

3.2.1. Applicabilità del lavoro agile al Consiglio di Bacino Valle del Chiampo.

Come è noto la pandemia da Covid-19 ha imposto una serie di misure restrittive al fine di provvedere al suo contenimento. Nel corso dell’anno 2020 si sono succeduti numerosi provvedimenti normativi di rango primario e secondario che hanno imposto misure atte al contenimento e al contrasto della diffusione del Covid-19.

Nella pubblica amministrazione dette misure si sono sostanziate con l’applicazione dell’istituto dello smart working come modalità di lavoro ordinaria a tutto il personale le cui attività sono caratterizzate dalla possibilità di renderle da “remoto” anziché in presenza.

Il Consiglio di bacino Valle del Chiampo, in qualità di pubblica amministrazione, ha ottemperato alle citate disposizioni senza avere interruzione alcuna delle proprie attività. La dipendente è stata collocata in smart working mediante utilizzo di dotazioni informatiche dell’Ente, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di

legge, ai protocolli nazionali per la prevenzione del Covid-19 e successivamente aggiornato in base all'evolversi dell'epidemia e delle indicazioni di volta in volta fornite dalle autorità competenti.

A decorrere dal 20 settembre 2021, la dipendente svolge l'attività lavorativa prevalentemente in sede.

Tramite l'utilizzo dei più diffusi software di conference call sono state svolte anche le riunioni degli organi apicali (assemblea dei Sindaci e Comitato istituzionale) garantendo l'identificazione dei partecipanti, la tutela della privacy e ogni altro controllo finalizzato all'assunzione della legittimità degli atti.

SEZIONE 4- PIANO DELLA PERFORMANCE

4.1 Misurazione e valutazione della performance e degli adempimenti.

Per la misurazione della performance del personale dipendente ci si avvale del sistema di valutazione delle prestazioni in vigore al Comune di Arzignano (Ente capofila dei Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino "Valle del Chiampo").

Il metodo di valutazione è rivolto ad accertare il livello delle prestazioni, rispetto ai piani, criteri e parametri predefiniti, comunicati e discussi con il valutato.

Ai fini della performance si valutano:

1. il grado di raggiungimento di obiettivi preventivamente attribuiti alla persone;
2. il livello di soddisfazione di attese relative a fattori espressivi di capacità, competenze e comportamenti.

Per obiettivi si intendono:

- risultati attesi nel periodo di riferimento;
- espressi sinteticamente ed associati ad indicatori di verifica;
- riferiti a diversi aspetti qualificanti la prestazione (quantità e qualità di prestazione/servizi, miglioramento dell'efficienza, introduzione di innovazioni...);

Per fattori espressivi di capacità, competenze e comportamento si intendono:

- aspetti qualitativi delle prestazioni attese;

La valutazione conclusiva avviene tramite la compilazione della sotto riportata scheda:

VALUTAZIONE SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI NEL PEG				
Assegnazione obiettivi ad inizio del periodo di valutazione (successivamente all'approvazione del peg)	Valutazione intermedia			Contributo del lavoratore al raggiungimento degli obiettivi assegnati
in questa parte della scheda elencare all'inizio del periodo di riferimento della valutazione gli obiettivi del Peg sia strategici che operativi nei quali il dipendente è coinvolto	la valutazione intermedia si sostanzia nell'indicazione con una X se il livello medio di raggiungimento degli obiettivi è inferiore alle attese, pari alle attese o superiore alle attese e serve unicamente ad orientare il lavoratore laddove ritenuto necessario dal dirigente			la valutazione è riferita al contributo dato dal lavoratore al raggiungimento degli obiettivi assegnati espressa in un range da 1 a 5
elenco obiettivi assegnati	<	=	>	
obiettivo 1				
obiettivo 2				
obiettivo 3				
VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI				
Aree e fattori	Scelta fattori	Peso % area	Valutazione area (1 a 5)	Punteggio ponderato in relazione al peso assegnato a ciascuna area
Competenze professionali detenute				
1. Competenze detenute rispetto alla professionalità richiesta dal ruolo;				
2. Conoscenza base di sistemi, pratiche, procedure e metodologie diffusi nell'organizzazione;		30		

3. Conoscenza delle connessioni tra il proprio ruolo e quello degli altri nel contesto in cui opera				
4. Capacità di sviluppare la professionalità posseduta approfondendo le proprie conoscenze				
Contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza				
1. Apporto partecipativo allo svolgimento delle attività assegnate al centro di costo di appartenenza	20			
Capacità professionali dimostrate				
1. Capacità di tradurre in soluzioni tecnico-operative le indicazioni ricevute dai responsabili gerarchici;	10			
2. Capacità di operare nel rispetto del quadro normativo applicabile alla singola fattispecie;				
3. Capacità di gestire e sviluppare le risorse umane eventualmente affidate;				
4. attenzione costi/benefici rispetto alle attività di pertinenza.				
Autonomia e responsabilità				
1. Capacità di iniziativa e di individuare, richiedere e sviluppare propri spazi di autonomia;	10			
2. Capacità di individuare e risolvere in autonomia i problemi connessi all'operatività quotidiana e di selezionare quelli di rilievo tale da richiedere l'attenzione del responsabile;				
3. Capacità di organizzare il lavoro proprio e dei collaboratori in sintonia con gli indirizzi ricevuti e i tempi prefissati;				
4. Disponibilità ad assumersi responsabilità dirette in funzione delle esigenze dell'organizzazione.				
5. Capacità di monitorare l'andamento dell'attività e della spesa, suggerendo eventuali interventi correttivi nello svolgimento delle attività e nello sviluppo degli interventi				
Relazioni interne all'ente				
1. Capacità di rapportarsi in maniera costruttiva con i colleghi nel proprio ambito organizzativo;	10			
2. Capacità di rapportarsi in maniera costruttiva con gli altri membri dell'organizzazione;				
3. Disponibilità verso la partecipazione e capacità di contribuire ad attività di gruppo;				
4. Capacità di comunicare e di favorire la circolazione di informazioni qualificate relative alla propria attività.				
Relazioni esterne all'ente				
1. Capacità di ascoltare i destinatari della propria attività e di "personalizzare" la propria prestazione in funzione delle differenti esigenze;	10			
2. Capacità di contribuire al miglioramento dell'immagine dell'ente attraverso comportamenti adeguati nei rapporti con gli interlocutori esterni;				
3. Attenzione alla qualità dei servizi e delle relative modalità di erogazione;				
4. Capacità di fungere da raccordo tecnico-operativo nei rapporti tra struttura e soggetti esterni.				
Sostegno al processo di riorganizzazione				
1. Capacità di supportare l'avvicinarsi dei cambiamenti organizzativi all'interno del proprio servizio contribuendo a far superare eventuali resistenze;	10			
2. Capacità di individuare e valutare i problemi connessi al rinnovamento organizzativo e di proporre soluzioni costruttive;				
3. Capacità di adattamento alle modifiche organizzative in atto.				

4. Capacità di suscitare e diffondere, nel proprio specifico ambito di attività, atteggiamenti positivi nei confronti degli interventi di riorganizzazione.				
Totale	100			

incidenza valutazione su obiettivi Piano della performance	70%	valutazione ponderata	
incidenza valutazione su comportamenti organizzativi	30%	valutazione ponderata	
totale valutazione performance individuale	100%		

La valutazione avviene in base ad una scala numerica da 1 a 6 secondo la seguente logica:

- punteggio 1: prestazione inadeguata;
- punteggio 2: prestazione al di sotto delle attese;
- punteggio 3: prestazione non completamente in linea;
- punteggio 4: prestazione in linea con le attese;
- punteggio 5: prestazione superiore alle attese;
- punteggio 6: prestazione di livello particolare.

Il premio di risultato verrà corrisposto secondo le percentuali sotto indicate rapportate alla valutazione individuale conseguita ai sensi dei punteggi sopra riportati, in proporzione alla durata del rapporto di lavorativo ed alla presenza in servizio:

- per punteggi superiori a 4 100% del premio;
- per punteggi superiori a 3 70% del premio;
- per punteggi al di sotto di 3 nessuna erogazione

La valutazione del personale operativo sarà fatta dal Direttore.

Gli obiettivi specifici di miglioramento o strategici vengono annualmente individuati contestualmente all'adozione del Piano Esecutivo di gestione.

SEZIONE 5- PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE

5.1. Programmazione delle risorse umane

La dotazione organica deve essere concepita come un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta dai vincoli di legge. Il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo è soggetto alle disposizioni previste per i Comuni in quanto applicabili.

La normativa vigente in tema di assunzioni di personale delle pubbliche amministrazioni con riferimento ai Comuni è stata oggetto di importanti modifiche a partire dall'anno 2019, in particolare l'art. 33, comma 2 del DL 34/2019 "Misure urgenti di crescita economica per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito in legge con modificazioni nr.58/2019 dispone quanto segue: "A decorrere dalla data individuata dal presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali di fabbisogno di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisioni, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore della soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministero delle Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato -Città ed autonomia locali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori di soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I

comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle unioni di comuni, ai sensi dell'art. 32 del TUEL 267/2000, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto tra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2 del DL 75/2015, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".

Successivamente è stato emanato il Decreto del Ministero per la Funzione Pubblica del 17 marzo 2020: *Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*, nel quale vengono individuate le fasce demografiche e le soglie percentuali, nonché definita la spesa del personale da utilizzare ai fini del calcolo per le assunzioni da parte dei comuni.

Dalla lettura combinata delle predette norme, si rileva che i parametri esposti non sono applicabili alla realtà giuridico-finanziaria del Consiglio di bacino, le cui funzioni e, quindi le relative e pertinenti entrate ed uscite, non sono assimilabili a quelle proprie di un ente quale il Comune. Per sua natura giuridica, il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo non si può considerare un ente territoriale propriamente detto avente fasce demografiche al pari dei Comuni.

Per il triennio 2023-2025 si ritiene di confermare la struttura organizzativa individuata con il provvedimento del Comitato Istituzionale nr. 10 del 6 ottobre 2015 che prevedeva, per la copertura di tutti i servizi amministrativi/contabili, l'assunzione di un collaboratore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato e di avvalersi, per le attività di tipo tecnico, della collaborazione occasionale di personale in servizio presso i Comuni facenti parte del Consiglio di Bacino.

Alla luce delle continue e importanti funzioni istituzionali e dei numerosi adempimenti conferiti dalla normativa vigente e dalle deliberazioni ARERA, l'ente, al fine di valorizzare le competenze acquisite dal personale attualmente in servizio ed incrementare il raggiungimento di ulteriori livelli di performance, intende avvalersi delle procedure "speciali" previste dall'art. 13 del CCNL 2019-2021 per la progressione tra le aree nel comparto delle funzioni locali, dando mandato al Direttore di adottare i necessari e successivi provvedimenti.

5.2 Revisione dell'inquadramento giuridico e dell'inquadramento del personale dipendente ai sensi dell'art. 12 e seguenti del CCNL funzioni locali 2019-2021.

L'art. 45 del D.lgs 165/2001, prevede che il trattamento economico fondamentale ed economico dei pubblici dipendenti, cui anche il personale del Consiglio di bacino è inquadrato, sia definito dai contratti collettivi,

Il CCNL relativo al personale delle funzioni locali per il 2019-2021 è stato sottoscritto in data 16 novembre 2022 e il titolo III, Capo I, istituisce un nuovo sistema di classificazione del personale dipendente, con lo scopo di attualizzare le declaratorie delle aree professionali, adattandole ai nuovi contesti organizzativi anche al fine di facilitare il riconoscimento delle competenze delle risorse umane.

Il nuovo sistema di classificazione proposto è articolato in quattro aree che corrispondono a quattro diversi livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali, denominate:

- area degli operatori;
- area degli operatori esperti;
- area degli istruttori;
- area dei funzionari e dell'elevata qualificazione.

Sulla base delle previsioni dettate dall'art. 13, comma 2, *“Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la Tabella B di Trasposizione”*.

Per effetto di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1. del CCNL, per il quale al personale in servizio al 1 aprile 2023, reinquadrato automaticamente nel nuovo sistema è attribuito, in prima applicazione il trattamento economico tabellare indicato nella tabella G "Stipendi tabellari delle nuove Aree".